

DONAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE LOCALE: EMERGENZA ALLUVIONE ATTIVI DUE CONTI CORRENTI

PROT. 40533/2022

Viste le numerose richieste che ci stanno pervenendo, vi comunichiamo che chiunque voglia fare delle donazioni in denaro al Gruppo Comunale di Protezione Civile, da oggi può farlo sul **conto bancoposta n° 18945840**, intestato al Comune di Agropoli, oppure con bonifico sul c/c bancario aperto presso BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani **IBAN IT 53 F 07066 76020 000000402995**, intestato al Comune di Agropoli, in entrambi i casi utilizzando la seguente causale:– PROTEZIONE CIVILE

Si ricorda a coloro che effettueranno la donazione che, ai sensi D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%.

Si precisa, inoltre, che il citato articolo prevede la possibilità per le imprese che vogliono fare delle donazioni in **natura (attrezzature, dispositivi di sicurezza, ecc.)** al Gruppo Comunale della Protezione Civile, di poter considerare il **valore fiscale*** delle stesse deducibili dal proprio reddito imponibile.

*Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione dei beni (articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019), si evidenzia quanto segue:

- l'erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del valore normale del bene, definito ai sensi dell'art. 9 del Tuir, ovvero assumendo il prezzo o corrispettivo che viene mediamente praticato sul mercato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
- nel caso specifico dei beni strumentali il riferimento è al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
- nei casi di beni prodotti o scambiati da imprese, rileva il minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell'art. 92 del Tuir.

In ipotesi diverse e qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.

Per quanto riguarda la documentazione da approntare, è necessario:

- una dichiarazione scritta da parte del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
- una dichiarazione scritta dell'ente destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento delle attività atte all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale direttamente collegate all'"Emergenza Alluvione – Protezione Civile".